



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE GIP
UFFICIO 5

Il giudice per le indagini preliminari, Roberta Conforti

Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe nei confronti di
IGNOTI;

letta la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero in
data 18.9.2019;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza in camera di consiglio del
26 gennaio 2021;

RILEVATO CHE

La denuncia, da cui ha tratto origine il fascicolo, è stata presentata dal legale rappresentante del "European Center for Constitutional and Human Rights" (ECCHR), dal rappresentante di "Mwatana Organization for Human Rights", dal legale rappresentante dell'"Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere e le Politiche di Sicurezza e Difesa" e ha ad oggetto la regolarità delle procedure relative al rilascio, in favore della società RWM Italia società specializzata nella produzione di armamenti, delle autorizzazioni per l'esportazione di armamenti. Questo il contenuto della denuncia:

- l'8 ottobre 2016 durante un attacco aereo condotto contro il villaggio di Deir Al-Hajari in Yemen era stata colpita la casa della famiglia , i cui componenti- due adulti e quattro bambini- erano rimasti uccisi, mentre era rimasta ferita. Dagli accertamenti svolti è emerso che l'anello di sospensione della bomba era stato fabbricato (e dunque esportato) dalla RWM Italia spa, società specializzata nella produzione di armamenti che era stata autorizzata ad esportare armamenti verso l'Arabia Saudita, Paese alla guida della Coalizione responsabile degli attacchi aerei condotti in Yemen anche contro la popolazione civile, nonché verso gli Emirati Arabi Uniti.
- Le autorizzazioni rilasciate in favore di RWM sono da ritenere illegittime in quanto contrarie alle norme di diritto interno ed internazionale e in particolare alla legge 185/1990, alla Posizione Comune 2008/944 PESD del Consiglio dell'Unione Europea e, infine, al Trattato internazionale sul commercio delle armi. Nelle

diverse sedi internazionali- Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Unione Europea, Consiglio Europeo- sono state da tempo fermamente condannate le azioni militari ed in particolare gli attacchi aerei rivolti anche contro obiettivi civili; il Parlamento europeo in particolare ha rilevato (e stigmatizzato) come alcuni Stati membri avessero autorizzato il trasferimento di armi verso l'Arabia Saudita in violazione della Posizione Comune 2008/944/PESC del Consiglio dell'Unione Europea, che esclude il rilascio di licenze in materia di armi laddove vi sia il rischio evidente che possano essere utilizzate per commettere gravi violazioni del diritto umanitario internazionale, invitando l'Alto Rappresentante per gli affari esteri ad avviare un'iniziativa per l'imposizione di un embargo sulle armi da parte dell'Unione verso l'Arabia Saudita.

- È dunque configurabile il reato di abuso d'ufficio, essendo state rilasciate due autorizzazioni dall'UAMA alla RWM Italia in violazione delle norme sopra indicate, con conseguente ingiusto vantaggio per RWM Italia nonché gravissimo danno ingiusto per la popolazione yemenita e le vittime dell'attacco del 8 ottobre 2016; così agendo, i funzionari UAMA e gli amministratori della RWM Italia Spa si sono resi inoltre responsabili, a titolo di dolo eventuale o quantomeno di colpa cosciente, della morte delle persone decedute a causa degli attacchi aerei compiuti dalla Coalizione, avendo essi contribuito, autorizzando l'illecita esportazione di armamenti, a determinare la morte di moltissime persone. Il decesso della famiglia Husni e il ferimento di Fatima Ahmed non erano peraltro meri "danni collaterali" essendo la loro abitazione lontana dal più vicino obiettivo militare ed essendo stata utilizzata una bomba della serie MK80 dotata di sistemi di guida ad elevata precisione, con un margine di appena un metro. Di tale assai probabile utilizzo sia i funzionari di UAMA che gli amministratori di RWM Italia Spa erano ben consapevoli.
- La vicenda oggetto di denuncia è differente da quella già esaminata nell'ambito del procedimento n.39189/2017, per il quale, su richiesta del PM, il gip aveva disposto l'archiviazione, trattandosi in quel caso di esportazioni effettuate da RWM verso l'Arabia Saudita in forza delle licenze rilasciate nel 2013 e dunque in un periodo in cui non era ancora scoppiato il conflitto in Yemen; d'altra parte soltanto nel presente procedimento è stato portato a conoscenza dell'autorità giudiziaria il grave fatto accaduto l' 8

ottobre 2016, per il quale vi è la certezza dell'utilizzo di armamenti italiani contro la popolazione civile yemenita.

Ciò premesso, dall'informativa del 10.12.2018 risulta che la P.G., su delega del P.M., ha acquisito la documentazione relativa alle istruttorie condotte per il rilascio delle autorizzazioni per l'esportazione di materiali di armamento verso l'Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti concesse dall'UAMA alla RWM dal 11 febbraio 2015 al 15 novembre 2018. La P.G., ricostruito l'iter procedimentale che prende avvio dalla presentazione di un'istanza per il rilascio della licenza per esportazione-iter che prevede il coinvolgimento di diversi uffici che esprimono il parere di competenza e termina con l'autorizzazione o il diniego della stessa a firma del direttore dell'autorità nazionale UAMA-, ha concluso per la regolarità delle procedure seguite per il rilascio delle autorizzazioni alle esportazioni nel periodo suindicato, ritenendo scrupolosa la verifica operata da parte dell'autorità nazionale che, durante l'istruttoria relativa all'autorizzazione all'esportazione dava atto di aver richiesto all'utilizzatore finale (Royal Saudi Air Force) di produrre un'integrazione dell'End User Certificate, impegnandosi ad impiegare il carico, ossia le bombe MK80, nel rispetto dei principi del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani richiedendo altresì un parere sull'operazione e un aggiornamento sulla situazione politica di quel paese.

All'esito delle indagini, il P.M. ha avanzato richiesta di archiviazione così articolata:

- È pacifico che l'anello di sospensione ritrovato dopo il bombardamento era stato prodotto dalla RWM e spedito in Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti tra il 9 Aprile e il 15 novembre 2015. Tale spedizione era avvenuta in forza di provvedimenti amministrativi, già valutati nell'ambito del procedimento n.39189/2017; rispetto al provvedimento di archiviazione emesso in quella sede non vi sono elementi di novità che consentano di pervenire a conclusioni difformi.
- Esclusa, in questa sede, la rilevanza di valutazioni di natura politica, etica o anche solo di opportunità, nel corso dell'iter poi concluso con il rilascio dell'autorizzazione

il direttore centrale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente

sottolineava i vantaggi che la RWM avrebbe conseguito in caso di rilascio dell'autorizzazione, che peraltro è giunta all'esito di un procedimento complesso nel corso del quale più funzionari,

appartenenti ad uffici diversi, avevano espresso parere favorevole, senza che sia emerso o sia stato denunciato un accordo criminoso tra loro finalizzato a far conseguire un indebito vantaggio alla società; l'autorizzazione rilasciata avrebbe consentito di mantenere i posti di lavoro nel comparto ed aumentare l'occupazione; è evidente che tra gli interessi in gioco debba sempre prevalere l'interesse pubblico

- Deve dunque escludersi la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato contestato, con conseguente irrilevanza di ogni valutazione sotto il profilo oggettivo.

I denuncianti hanno presentato opposizione alla richiesta di archiviazione rilevando, in estrema sintesi, che:

- Gli attacchi rivolti dalla coalizione guidata dall'Arabia Saudita contro obiettivi civili yemeniti sono stati condannati con Dichiarazioni delle agenzie delle Nazioni unite e del Parlamento europeo- allegate alla denuncia sub1)- come violazioni del diritto internazionale umanitario. Nonostante ciò l'UAMA ha autorizzato la società ad esportare armamenti verso quei Paesi in violazione della legge 185/1990, del Trattato Internazionale sul Commercio delle Armi e della Posizione Comune del 2008 del Consiglio dell'Unione Europea così configurandosi gravi profili di responsabilità anche in merito alla morte dei civili yemeniti. È pacifico, come risulta anche dalla richiesta di archiviazione, che l'anello di sospensione prodotto dalla società facesse parte di un lotto spedito in Arabia Saudita tra il 9 Aprile al 15 novembre 2015, dunque in un periodo nel quale la coalizione a guida saudita era già parte del conflitto in Yemen. Ciò costituisce evidente novità rispetto al precedente procedimento penale, che aveva riguardato licenze rilasciate prima dell'avvio del conflitto. Alla società risultano rilasciate da Marzo 2015 a dicembre 2018 quattordici licenze, nonostante le violazioni del diritto internazionale umanitario riconosciute anche dagli organismi delle Nazioni unite e del Parlamento europeo.
- La Digos ha esaminato solo una licenza mentre nella seconda memoria depositata a marzo 2019 erano state segnalate le violazioni procedurali relative anche alle altre licenze

La richiesta del PM non può trovare accoglimento.

Non si condividono innanzitutto le osservazioni svolte dal P.M. in merito alla ritenuta insussistenza del profilo soggettivo del reato contestato. Ed invero, per quanto concerne il rilascio dei pareri favorevoli (peraltro,

come si vedrà, l'acquisizione della documentazione relativa alle diverse procedure appare, allo stato, incompleta) si osserva che si tratta di pareri non vincolanti e, per ciascun ufficio, di una valutazione effettuata nei rispettivi settori di competenza, ferma restando la responsabilità dell'UAMA in merito all'adozione del provvedimento finale, che- a conferma della non vincolatività dei pareri acquisiti- può essere di accoglimento o di rigetto dell'istanza di autorizzazione, nel rispetto delle norme vigenti.

Non convince nemmeno l'ulteriore argomento addotto dal PM, ossia la finalità di garantire l'interesse pubblico del mantenimento dei posti di lavoro e, anzi, di aumentare l'occupazione. Ed invero, premesso che non si comprende quale sarebbe l'interesse privato destinato a soccombere nella vicenda a fronte di un superiore interesse pubblico (certamente l'interesse privato della RWM, favorita dalle autorizzazioni delle quali si denuncia l'illegittimità, non era certo penalizzato), si osserva che un eventuale rigetto dell'autorizzazione richiesta, motivato dalla contrarietà a norme di legge, non avrebbe certo impedito alla società RWM di continuare a produrre ed esportare lecitamente verso altri Paesi; in ogni caso, il pur doveroso, imprescindibile impegno dello Stato per salvaguardare i livelli occupazionali non può, nemmeno in astratto, giustificare una consapevole, deliberata violazione di norme che vietino l'esportazione di armi verso Paesi responsabili di gravi crimini di guerra e contro popolazioni civili (ben potendo e dovendo lo Stato da un lato salvaguardare i livelli occupazionali e dall'altro rispettare gli obblighi derivanti da norme interne ed internazionali).

Ancor meno rilevante, nella presente sede, è la circostanza, segnalata nell'appunto operativo del DGAP Ufficio IX datato _____ fascicolo relativo all'autorizzazione _____) che l'amministratore delegato della società RWM Italia avesse rappresentato che la fornitura in questione costituiva solo una piccolissima parte del rifornimento di armi assicurato da altri Paesi (come Regno Unito, Stati Uniti, Turchia e Sudan) e che, in base alle rassicurazioni arrivate da Riad, il materiale non sarebbe stato destinato ad essere utilizzato nel conflitto in corso, tanto più che la Royal Saudi Air Force aveva garantito, con una integrazione dell'End User Certificate, l'utilizzo del materiale nel rispetto dei principi del diritto internazionale umanitario; l'ufficio DGAP dunque dava indicazioni per esprimere un parere favorevole all'esportazione verso l'Arabia Saudita, trattandosi di operazione, come rilevato dal UAMA, in linea con la legislazione nazionale ed internazionale ed in grado di generare un positivo indotto sul piano economico e sociale per l'Italia, pur segnalando le possibili

ripercussioni negative in caso di prolungamento dell'intervento militare in corso. Orbene, la considerazione, valorizzata anche nella richiesta di archiviazione del PM, che il contratto di vendita avrebbe permesso all'azienda produttrice di raddoppiare il fatturato creando ulteriori posti di lavoro, lungi dall'escludere l'elemento soggettivo del reato, ne fornisce ulteriore conferma, atteso che rende palese la ferma intenzione di favorire il privato, consentendogli di realizzare un ingiusto profitto (ossia un profitto realizzato *contra ius*). Inoltre, nella presente sede è irrilevante la circostanza che l'esportazione, in ipotesi illegittima, delle armi fosse inferiore a quella di società estere, atteso che tale circostanza non renderebbe certo lecita una procedura in ipotesi illegittima.

Ciò premesso, osserva il giudice che le indagini svolte sono incomplete e che le stesse debbano essere approfondite, previa iscrizione nel registro delle notizie di reato dei direttori generali pro-tempore dell'UAMA e degli amministratori delegati pro-tempore della RWM Italia Spa nel periodo che sarà oltre indicato, così da consentire loro di poter esercitare i propri diritti di difesa.

Il panorama normativo è quello ben delineato nella denuncia e nelle successive memorie depositate dai denuncianti:

- La legge 185 del 1990 prevede che l'autorizzazione all'esportazione di armamenti sia rilasciata dalla UAMA e comunque vieta le esportazioni verso i Paesi in stato di conflitto armato, verso Paesi la cui politica contrasti con l'articolo 11 della costituzione e verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani accertate dai competenti organi delle Nazioni unite, dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa.
- La Posizione Comune del Consiglio dell'Unione Europea 944 del 2008 sottolinea l'importanza di una disamina attenta in materia di esportazioni verso Paesi nei quali i competenti organi delle Nazioni unite, dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa abbiano registrato gravi violazioni dei diritti umani e prevede che gli Stati Membri rifiutino licenze di esportazione qualora esista un rischio evidente che le armi siano utilizzate per commettere gravi violazioni del diritto umanitario internazionale.
- Il Trattato sul commercio delle armi, ratificato dall'Italia il 2 giugno 2014, analogamente a quanto previsto dalla Posizione Comune del Consiglio dell'Unione europea, prevede che nessuno Stato autorizzi il trasferimento di armi se è a conoscenza, al momento dell'autorizzazione, che tali armi possano essere

6
24

utilizzate per la commissione di atti di genocidio, crimini contro l'umanità, gravi violazioni delle convenzioni di Ginevra o attacchi diretti contro obiettivi civili.

Orbene, tenuto conto della fattispecie delittuosa contestata, anche alla luce della nuova formulazione della norma a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 120/2020 (il divieto di esportazione contenuto nella legge 185/1990 è una precisa "regola di condotta"), si tratta di accertare se le autorizzazioni rilasciate dall'UAMA configurino atto illegittimo che abbia consentito alla RWM di conseguire un ingiusto vantaggio patrimoniale.

A tal fine è necessario completare le acquisizioni documentali già operate da parte della P.G. delegata dal P.M. e accertare quante autorizzazioni siano state rilasciate negli anni (dal 2015 ad oggi) alla RWM e se vi siano stati rigetti delle richieste di autorizzazioni, acquisendo la relativa documentazione.

Risulta dagli atti che già nel 2015 erano noti la situazione del conflitto in Yemen ed il potenziale rischio che gli armamenti esportati potessero essere utilizzati in violazione del diritto internazionale umanitario. Ed invero:

- nel fascicolo relativo all'autorizzazione è presente, tra gli altri pareri, il preventivo parere favorevole del ministero della difesa nel quale "si rammenta che il rilascio dell'autorizzazione all'esportazione sarà subordinato alla presentazione del pertinente E.U.C. governativo";
- nel fascicolo relativo all'autorizzazione l'UAMA dava atto di aver richiesto all'utilizzatore finale (Royal Saudi Air Force), ad integrazione dell'End User Certificate, un'attestazione di impegno ad impiegare gli armamenti nel rispetto dei principi del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani; l'UAMA dichiarava altresì di avere intenzione di rilasciare, in caso di parere politico positivo, una licenza unica scomposta fornitura annuali da autorizzare di volta in volta fino al 2020, sulla base del riesame della situazione sul terreno. Nella nota del
il vice direttore generale e direttore centrale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente, sia pure con cauta terminologia improntata al proprio ruolo e alla natura politica del destinatario della nota- il gabinetto del Ministro - evidenziava la "opportunità" di una "riflessione sui pareri richiesti da UAMA" alla luce della campagna condotta da diverse ong ed ambienti parlamentari per bloccare le esportazioni verso l'Arabia Saudita di armamenti utilizzabili nel conflitto

yemenita, aggiungendo che i pareri richiesti dalla UAMA continuano ad apparire in linea con la vigente legislazione nazionale e internazionale in materia.

- In diverse procedure (

) l'UAMA ha chiesto il parere al DGAP- Ufficio IX (Direzione Generale Affari Politici e di sicurezza del Ministero degli esteri) avendo codesto Ufficio incluso gli Emirati Arabi Uniti (o, in alternativa, l'Arabia Saudita) tra i Paesi politicamente soggetti a talune forme di instabilità, suggerendo quindi una valutazione "caso per caso".

- in data 21.4.2017 l'Ufficio IX rappresenta che "in considerazione delle sensibilità emerse nell'opinione pubblica internazionale condivise dalle istituzioni parlamentari in merito all'intervento militare condotto in Yemen dalla coalizione a guida saudita, cui gli Emirati Arabi Uniti partecipano attivamente, nell'esprimere il parere favorevole di competenza, si propone in questo caso una integrazione all'"end user certificate" volta a fornire assicurazioni circa l'utilizzo della fornitura a fini di difesa e nel rispetto del diritto internazionale umanitario, così come recentemente fatto per un'analogia fornitura al Regno dell'Arabia Saudita." Segue quindi un "Additional end use declaration to the Authorities of Italian Government", con il quale si precisa che le armi saranno utilizzate per fini di difesa, nel rispetto dei principi fissati dai trattati internazionali o ratificati dagli Emirati Arabi Uniti e non saranno utilizzati per fini repressivi negli Emirati Arabi. Quanto invece al "End User Certificate", in esso si dà atto che gli armamenti non saranno esportati verso Paesi terzi senza l'autorizzazione delle Autorità Italiane.

Vi era dunque la consapevolezza di un potenziale rischio di utilizzo degli armamenti contro obiettivi civili, rischio che, ove concretizzato, avrebbe comportato, senza discrezionalità alcuna, una palese violazione delle norme del diritto internazionale umanitario.

Anche il Parlamento europeo nella risoluzione del 9 luglio 2015 sulla situazione nello Yemen (2015/2760(R8P), richiamando analoghe risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, si era espresso nei seguenti termini:

"- viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite...

- B. considerando che l'attuale conflitto nello Yemen si è diffuso a 20 governatorati su 22; che, secondo gli ultimi dati consolidati dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), almeno 1.439 persone sono state uccise tra il 19 marzo e il 5 maggio 2015, e altre

5.951 sono state ferite, tra cui molti civili; che dallo scoppio delle ostilità oltre 3 000 persone sono state uccise e più di 10.000 sono rimaste ferite...

E. considerando che il 26 marzo 2015 una coalizione guidata dall'Arabia Saudita comprendente Bahrein, Egitto, Giordania, Kuwait, Marocco, Qatar, Sudan ed Emirati arabi uniti ha lanciato un'operazione militare nello Yemen contro i ribelli Huthi, su richiesta del presidente dello Yemen Abd-Rabbu Mansour Hadi; che secondo alcune segnalazioni tale coalizione starebbe utilizzando nello Yemen bombe a grappolo, vietate a livello internazionale, e che attualmente è in corso un'indagine in merito, condotta dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani;

F. considerando che numerose perdite civili nello Yemen sono state causate dai gruppi armati Huthi e dalle forze affiliate, anche mediante l'uso di munizioni antiaeree che esplodono dopo aver toccato il suolo in zone popolate, uccidendo e mutilando civili;

G. considerando che in varie occasioni i raid aerei sferrati dalla coalizione militare a guida saudita nello Yemen hanno ucciso civili, in violazione del diritto umanitario internazionale, il che richiede di intraprendere qualsiasi intervento possibile per prevenire o ridurre al minimo le vittime civili;"...

Il Parlamento esprimeva in quella sede seria preoccupazione per il rapido peggioramento della situazione politica, umanitaria e di sicurezza nello Yemen, condannando le azioni unilaterali violente e destabilizzanti intraprese dagli Huthi e dalle unità militari fedeli all'ex presidente Saleh nonché "gli attacchi aerei da parte della coalizione guidata dall'Arabia saudita e il blocco navale imposto allo Yemen che hanno causato la morte di migliaia di persone".

Ed ancora, nella risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2016 sulla situazione umanitaria nello Yemen (2016/2515(RSP)), si dà atto che *alcuni Stati membri dell'UE hanno continuato ad autorizzare il trasferimento di armi ed articoli correlati verso l'Arabia Saudita dopo l'inizio della guerra; che tali trasferimenti violano la posizione comune 2008/944/PESC sul controllo delle esportazioni di armi, che esclude esplicitamente il rilascio di licenze relative ad armi da parte degli Stati membri laddove vi sia il rischio evidente che la tecnologia o le attrezzature militari da esportare possano essere utilizzate per commettere gravi violazioni del diritto umanitario internazionale e per compromettere la pace, la sicurezza e la stabilità regionali..."*; inoltre il Parlamento esprime grande preoccupazione per gli attacchi aerei da parte della coalizione a guida saudita e il blocco navale imposto allo

Yemen, che hanno causato la morte di migliaia di persone...sottolinea la necessità che l'UE metta in evidenza, nel suo dialogo politico con l'Arabia Saudita, l'esigenza di rispettare il diritto umanitario internazionale...invita il VP/AR ad avviare un'iniziativa finalizzata all'imposizione da parte dell'UE di un embargo sulle armi nei confronti dell'Arabia Saudita, tenuto conto delle gravi accuse di violazione del diritto umanitario internazionale da parte di tale paese nello Yemen e del fatto che il continuo rilascio di licenze di vendita di armi all'Arabia Saudita violerebbe pertanto la posizione comune 2008/904/PESC del Consiglio dell'8 dicembre 2008...

Anche nella successiva Risoluzione del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 sulla situazione umanitaria nello Yemen si dà atto che *"attacchi aerei guidati dalla coalizione a Sana'a e nei suoi dintorni si sono intensificati nelle ultime settimane, provocando vittime tra i civili e la distruzione delle infrastrutture; che l'Arabia Saudita è accusata di aver compiuto decine di attacchi aerei uccidendo e ferendo civili indiscriminatamente in violazione delle leggi di guerra, anche attraverso l'uso di munizioni a grappolo vietate a livello internazionale"*; il Parlamento inoltre condanna *"gli attacchi aerei indiscriminati guidati dalla coalizione che provocano vittime civili, compresi bambini, e la distruzione di infrastrutture civili e sanitarie; deplora gli attacchi ugualmente indiscriminati ad opera degli Houthi e delle forze alleate, che hanno comportato la morte di civili e hanno trasformato ospedali e scuole in basi utilizzate da tali gruppi per organizzare gli attacchi"*.

Alla luce di tali documenti- e degli altri numerosi, provenienti anche dalle Nazioni Unite, allegati alle memorie depositate dai denunciati- può certamente affermarsi come nel periodo in cui venivano rilasciate autorizzazioni all'esportazione di armi (in alcuni casi anche con incremento della fornitura) vi fosse a livello internazionale la piena consapevolezza della situazione di conflitto in Yemen e della condanna anche di alcune azioni compiute dalla coalizione guidata dall'Arabia Saudita.

Ciò premesso, ritiene il giudice che sia necessario lo svolgimento di ulteriori indagini sia per completare il panorama conoscitivo in merito alle procedure per le quali la P.G. delegata ha già acquisito copia della documentazione (alcuni fascicoli- come quello relativo all'autorizzazione sono assolutamente scarni), sia per verificare se, da un certo momento in poi, le richieste di autorizzazione all'esportazione di armamenti siano state rigettate dall'UAMA ed eventualmente con quale motivazione. Appare altresì rilevante accertare se si sia provveduto, così come preannunciato negli appunti operativi in atti, ad una

rivalutazione annuale della situazione al fine di concedere- o meno- le forniture annuali.

Il P.M. dunque, previa iscrizione nel registro ex art.335 cpp dei direttori pro-tempore dell'UAMA e degli amministratori delegati della RWM Italia dal 2015 fino alla data in cui è stata rilasciata l'ultima autorizzazione all'esportazione, dovrà svolgere entro il termine di sei mesi dalla data di comunicazione del presente provvedimento le seguenti indagini:

- accertare quante e quali autorizzazioni (in aggiunta a quelle già individuate dalla P.G.) siano state rilasciate alla RWM fino alla data odierna, acquisendo la relativa documentazione; accertare se e quante richieste di autorizzazione inoltrate dalla RWM Italia siano state rigettate dal 2015 ad oggi ed acquisire la relativa documentazione in maniera completa
- completare, ove necessario, l'acquisizione della documentazione relativa alle autorizzazioni già acquisite e trasmesse con informativa del 10.12.2018 (tenuto conto anche delle carenze documentali puntualmente evidenziate per ciascuna licenza nella seconda memoria depositata dai denunciati in data 25.3.2019)
- acquisire il certificato aggiuntivo richiesto da UAMA all'utilizzatore finale "Arabia Saudita) citato nella nota UAMA del non presente agli atti.

P.Q.M

Visto l'art. 415 c.p.p.

Respinge la richiesta di archiviazione del PM.

Dispone che il Pubblico Ministero proceda all'iscrizione nel registro ex art.335 cpp dei direttori pro-tempore dell'UAMA e degli amministratori delegati della RWM Italia dal 2015 fino alla data in cui è stata rilasciata l'ultima autorizzazione all'esportazione, procedendo alle indagini suppletive indicate in parte motiva.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Roma, 22.2.2021

Il giudice per le indagini preliminari
Roberto Conforti

Depositato in Cancelleria
Roma, 23.2.2021



IL CANCELLIERE
Dr. Alessandro VENERI